

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 12 novembre 2025, n. 276

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico adeguato ad agrovoltico (nota acquisita al prot. n. 42183 del 18/08/2022 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia) sito nel comune di Orta Nova (FG), località "La Ficora", avente potenza di picco pari a 65,06 MWe (ridotta a 60,032 MWe e ulteriormente ridotta a 56,5748 MWe), nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel comune di Cerignola (FG).

Proponente: Belenos S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Giacomo Leopardi 7, P.IVA 08346290722.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto (1997)**, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il **4 ottobre 2016** e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta **RED II**);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante *Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica;

- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili*;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (*Decreto PNRR 2*);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER.

per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere – Approvazione indirizzi metodologico-operativi";
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER".

ATTESO CHE

- Il **D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad **Autorizzazione Unica** rilasciata dalla Regione;
- L'**Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss.** sulla **Conferenza di Servizi**;
- Il **D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- Il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;
- Il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo;
- La **Regione Puglia**, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina

amministrativa e programmatoria in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE

- La Belenos S.r.l. (di seguito “società”, “istante” o “proponente”), con nota del 02/02/2021, acquisita al prot. n. 1147 del 03/02/2021, trasmetteva istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale di 65,06 MWe sito nel territorio comunale di Orta Nova (FG), in località “La Ficora”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse ubicate nei comuni di Orta Nova e Cerignola (FG).
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 4827 del 02/02/2021, acquisita al prot. n. 1153 del 03/02/2021, comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto dell'impianto fotovoltaico in oggetto e contestualmente chiedeva agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di verificare “l'adeguatezza e completezza della documentazione” per i profili di rispettiva competenza.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 2542 del 12/03/2021, esaminata la documentazione pubblicata sul portale provinciale, nonché caricata sul portale istituzionale Sistema Puglia, riscontrava la presenza di anomalie formali e richiedeva documentazione integrativa.
- La società proponente, con nota del 10/04/2021, acquisita al prot. n. 3646 del 12/04/2021, in riscontro alla summenzionata richiesta, trasmetteva la documentazione integrativa. Inoltre, con successiva nota del 12/05/2021, acquisita al prot. n. 5142 del 14/05/2021, trasmetteva ulteriore documentazione integrativa erroneamente non caricata o caricata in revisione errata.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 10523 del 25/02/2022, acquisita al prot. n. 1669 del 28/02/2022, convocava Conferenza di Servizi, in videoconferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 18 marzo 2022.
- Questa Sezione procedeva alla verifica formale della documentazione integrativa caricata sul portale istituzionale Sistema Puglia e in esito a tale disamina, comunicava con nota prot. n. 2443 del 21/03/2022, il persistere della condizione di improcedibilità dell'istanza.
- Nella stessa nota, preliminarmente, questa Sezione evidenziava con riferimento alle opere di connessione alla RTN, che la società proponente aveva apportato delle modifiche al progetto delle opere di utenza e di rete, consistenti nella variazione dell'ubicazione della Sottostazione Elettrica di Trasformazione, e conseguentemente nella modifica del tracciato del cavidotto MT e del cavidotto AT. Pertanto, alla luce di tali modifiche, richiedeva di verificare e aggiornare laddove necessario la documentazione allegata all'istanza al fine di renderla coerente alle sopra menzionate modifiche progettuali.
- Successivamente la società istante con nota del 26/05/2022, acquisita al prot. n. 4637 del 27/05/2022, comunicava di aver provveduto a riscontrare la precedente nota della scrivente Sezione e inviava la dichiarazione di conformità tra la documentazione caricata sul Portale della Regione Puglia, comprensiva della documentazione integrativa prodotta a valle della Conferenza dei Servizi del 18/03/2022, e quella già caricata sul portale provinciale.
- Ancora dopo, la stessa società con nota del 18/07/2022, acquisita al prot. n. 6918 del 19/07/2022, chiedeva l'immediata riattivazione del procedimento e il regolare prosieguo dello stesso, invitando la Provincia di Foggia a procedere con la massima sollecitudine alla indizione della Conferenza dei Servizi decisoria.
- Alla luce della mancata convocazione, la società con nota del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 8017 del 12/08/2022, diffidava formalmente la Provincia di Foggia a dare sollecito impulso al procedimento per il rilascio del PAUR in oggetto.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 42183 del 18/08/2022, acquisita in pari data, nell'evidenziare che gli elaborati di progetto presentati a valle della Conferenza di Servizi ed integrati in data 17/05/2022, contenenti la rimodulazione progettuale consistente nella trasformazione dell'originario progetto fotovoltaico ad agro-voltaico con riduzione della potenza da 65,06 MW a 60,032 MW, non potevano essere considerati né una “modifica non sostanziale al progetto” dell'originario fotovoltaico, né una sua

modifica sostanziale, bensì un nuovo progetto di “agrovoltaico”, comunicava la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni di procedibilità e assegnava il termine di 10 giorni alla società per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

- La società proponente con nota del 27/08/2022, acquisita al prot. n. 8274 del 29/08/2022, presentava le proprie osservazioni e, nel controdedurre che le modifiche apportate al progetto avevano carattere assolutamente non sostanziale sotto il profilo ambientale, avendo ridotto l'impatto delle opere e implementato la coltivazione delle aree di impianto, tornava a richiedere nuovo impulso al procedimento, mediante la convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi nel corso della quale esaminare il progetto così come integrato in ottica agro-voltaica.
- In riscontro a tali osservazioni la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 45001 del 09/09/2022, acquisita in pari data al prot. n. 8962, trasmetteva il Provvedimento finale di Archiviazione dell'intero procedimento.
- La società proponente con nota del 07/10/2022, acquisita al prot. n. 10126 dell'08/10/2022, richiedeva alla scrivente Sezione la sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica del progetto in oggetto per un periodo pari ad almeno 60 giorni e, in ogni caso, fino alla definizione del giudizio cautelare nel ricorso pendente al TAR Bari avverso il Provvedimento di Archiviazione, confermando altresì, di esonerare l'Amministrazione Regionale da responsabilità per eventuale ritardo nella conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica derivante dalla sospensione.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 27228 del 26/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9210, trasmetteva il Provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies Legge n. 241 del 1990 del precedente Provvedimento di archiviazione, alla luce anche dell'ordinanza n. 503 dell'11/11/2022, del TAR Puglia, Bari che accoglieva l'istanza cautelare proposta dalla società proponente, disponendo per la conclusione del procedimento.
- Successivamente la stessa Provincia di Foggia con nota prot. n. 29131 del 06/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9670, convocava la Conferenza di Servizi, in videoconferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 28 luglio 2023.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 11703 del 27/07/2023, comunicava di aver proceduto alla verifica formale della documentazione integrativa caricata sul portale Sistema Puglia, e -riscontrata la permanenza di alcune anomalie formali- confermava l'improcedibilità dell'istanza.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 40557 del 10/08/2023, acquisita in pari data al prot. n. 12102, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 29/07/2023 da cui emergeva la necessità di rinviare la riunione al 17 ottobre 2023 al fine di ottenere i pareri definitivi del comitato VIA e della Commissione Paesaggio.
- Questa Sezione a seguito di riconvocazione della Conferenza di Servizi, comunicava, con nota prot. n. 13776 del 16/10/2023, per effetto delle integrazioni caricate sul portale istituzionale Sistema Puglia, la completezza tecnico-amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU, in quanto rispondente alle previsioni della “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010, ai fini della sua procedibilità.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 52875 del 26/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 14123, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 17/10/2023 da cui emergeva la necessità di rinviare la riunione al 4 dicembre 2023 al fine di ottenere i pareri ancora mancanti del Comitato VIA e della Commissione Paesaggio, con la precisazione del Responsabile del Procedimento del PAUR, che “se non saranno pervenuti i pareri tecnici si esprimerà il Dirigente in merito al Progetto”.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale con nota prot. n. 19888 del 08/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 14508, trasmetteva il nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.
- La Conferenza di Servizi programmata per il 04/12/2023 veniva rinviata al 15 gennaio 2024 (in atti nota prot. n. 60035 del 04/12/2023 acquisita in pari data al prot. n. 15406). Dal relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 2921 del 18/01/2024 acquisita in pari data al prot. n. 29527 emergeva la necessità di un rinvio al 4 marzo 2024. Tale riunione veniva successivamente rinviata prima al 14 marzo 2024 (in

atti nota prot. n. 12093 del 06/03/2024 acquisita in pari data al prot. n. 118546), poi al 29 marzo 2024 (in atti nota prot. n. 13428 del 13/03/2024 acquisita in pari data al prot. n. 131518) e infine al 19 aprile 2024 (in atti nota prot. n. 16467 del 29/03/2024 acquisita in pari data al prot. n. 159891).

- Dal verbale di Conferenza di Servizi del 19/04/2024, trasmesso con nota prot. n. 22006 del 26/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 202527, emergeva la necessità di un aggiornamento al 9 maggio 2024. Allo stesso modo dal verbale di Conferenza di Servizi del 09/05/2024, trasmesso con nota prot. n. 25033 del 10/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 223991, emergeva la necessità di un ulteriore aggiornamento al 28 maggio 2024. Così pure dal verbale di Conferenza di Servizi del 28/05/2024, trasmesso con nota prot. n. 28956 del 29/05/2024 acquisita in pari data al prot. n. 256227, emergeva la necessità di un ulteriore aggiornamento al 18 giugno 2024. Infine a seguito della Conferenza di Servizi del 18/06/2024, veniva trasmesso il verbale con nota prot. n. 32932 del 19/06/2024 acquisita in pari data al prot. n. 303690, contenente il rinvio ad un aggiornamento dei lavori al 25 Giugno 2024.
- Durante la Conferenza di Servizi del 26/06/2025, l'A.C. comunicava di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi, dichiarando la compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto e restando in attesa dell'AU per poter emettere poi, a valle, il provvedimento di PAUR. In chiusura l'A.C. ricordava alla società di allineare la documentazione progettuale (ove fosse occorso) all'ultimo layout approvato, sia sul portale della Regione che quello della Provincia. La Provincia di Foggia, quindi, trasmetteva il verbale di detta Conferenza con nota prot. n. 34233 del 26/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 320034. .
- Propedeuticamente alla chiusura della Conferenza di Servizi del 25/06/2024, la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 33826 del 24/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 314787, aveva trasmesso la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia n. 1017 del 21/06/2024, con cui era stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR.
- In ultimo la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 43540 del 27/08/2024, acquisita in pari data al prot. n. 418094, trasmetteva il Provvedimento dirigenziale di VIA con cui:
 1. acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale VIA espresso nella seduta del 02/05/2024, in riferimento al progetto così come rimodulato e depotenziato;
 2. *“dato atto che, sulla base del superamento delle prescrizioni del Parere del Comitato VIA, come acquisito nel corso della seduta di CdS del 28/05/2024 e a seguito della Compatibilità Ambientale, la Società ha inoltrato a questo Ufficio la relativa documentazione integrativa, acquisita al prot. n. 32147 in data 14/06/2024, comprendente l'aggiornamento del layout e dei particolari progettuali, con contestuale adeguamento della potenza da 60,032 MW a 56,5748 MW”;*
 3. il Dirigente di Settore esprimeva *“giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza installata pari a 56,5748 MWp, localizzato in territorio comunale di Ortanova, in località 'La Ficora', con opere di connessione alla rete nazionale elettrica ubicate anche nel territorio comunale di Cerignola, proposto dalla società BELENOS SRL”.*
- Questa Sezione con note prot. nn. 524599, 524630, 524647, 524665, 524679, 524690, 524699, 524717, 524722, 524731, 524751, 524763, 524781, 524821, 524835, 524841, 524851 del 25/10/2024, con note prot. nn. 526100, 526109, 526118, 526131, 526138, 526146, 526152, 526176, 526188, 526199, 526275, 526307, 526323, 526334, 526358 del 28/10/2024 e con nota prot. n. 531115 del 29/10/2024 provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., trasmesse altresì via raccomandate A/R.
- Nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni pervenivano n. 3 osservazioni da parte della ditta E. S.r.l. (nota acquisita al prot. n. 549907 del 08/11/2024), da parte delle ditte D.L. M., D.L. A.M. e D.L. D. (nota acquisita al prot. n. 581134 del 25/11/2024) e da parte della ditta D.E. P.S. (nota acquisita al prot. n. 596376 del 02/12/2024).

- Oltre il termine prescritto perveniva un'ulteriore osservazione da parte delle ditte M. G., M. G. e M. R. (nota acquisita al prot. n. 60115 del 04/02/2025). La Provincia di Foggia con nota prot. n. 67705 del 17/12/2024, acquisita in pari data al prot. n. 626497, *"al fine di dirimere rinvenute interferenze relative alle infrastrutture di connessione confluenti nella stazione Terna in agro di Cerignola e neutralizzare il rischio di una sovrapposizione che ostacoli l'eventuale realizzazione degli impianti interessati"* indicava un tavolo tecnico per il giorno 20/12/2024, il cui verbale, trasmesso con nota prot. n. 68951 del 20/12/2024, acquisita al prot. n. 637239 del 21/12/2024, si concludeva con l'evidenza di un accordo tra le società convocate a impegnarsi a prendere contatti reciproci per individuare e concordare le soluzioni condivise durante la discussione.
- Di seguito la stessa Provincia trasmetteva con nota prot. n. 9855 del 24/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 97491, addendum al verbale del Tavolo Tecnico del 20/12/2024, da cui emergeva l'impegno *"della GREEN ENERGY S.r.l. e BELENOS S.r.l. a delocalizzare la propria sottostazione condivisa nell'area ove la Società MAFRA SOLAR S.r.l. ha indicato allo scopo,la propria disponibilità a rinunciare ad una porzione di impianto"*, con conseguente parziale modifica anche del percorso dell'ultima porzione del cavo in MT a 30kV e del cavidotto di connessione AT a 150kV di collegamento della Sottostazione Utente di Trasformazione stessa alla SE Cerignola di Terna, nonché di una porzione della strada di accesso alla Sottostazione Utente di Trasformazione. Per tale variante la Provincia dichiarava la non assoggettabilità a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione dell'assenza di qualunque impatto ambientale significativo e negativo (in atti nota prot. n. 14346 del 14/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 136470).
- Definite le interferenze, la società proponente, con nota acquisita al prot. n. 146170 del 20/03/2025, trasmetteva il Piano Particellare di Esproprio e gli inquadramenti catastali aggiornati secondo la nuova posizione della stazione utente; di seguito, con note acquisite ai prot. nn. 153811, 153968, 154745 del 25/03/2025, forniva riscontro alle osservazioni delle ditte M., E. e D.E., e con nota acquisita al prot. n. 216629 del 24/04/2025 alla ditta D.L..
- La ditta D.E., con nota acquisita al prot. n. 262635 del 19/05/2025, confermava la propria opposizione al progetto, nota controdedotta dalla società in data 27/05/2025 (in atti nota acquisita al prot. n. 284019). Con nota prot. 417726 del 22/07/2025, lo Studio legale rappresentante della Società Agricola di N. O. S.n.c, inviava opposizioni all'esproprio;
- La Società riscontrava in data 15/10/2025 con nota acquisita al prot. 567980.
- Ancora dopo la società sottoponeva ai Comuni di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG) la convenzione relativa alle misure compensative ex ex D.M. 10/09/2010 (in atti note acquisite ai prot. nn. 187540 e 188102 del 09/04/2025).
- Successivamente la Provincia di Foggia con nota prot. n. 27033 del 12/05/2025, acquisita in pari data al prot. n. 248951, preso atto delle osservazioni della Cerignola Solar 1 srl e al fine di dirimere le interferenze di infrastrutture di connessione e neutralizzare il rischio di una sovrapposizione che ostacolasse la realizzazione degli impianti interessati, indicava un tavolo tecnico, per il giorno 14/05/2025, il cui verbale, trasmesso con nota prot. n. 34350 del 13/06/2025, acquisita in pari data al prot. n. 319493, si concludeva con un accordo tra le parti.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia *ex lege* alla quale si rimanda per i pareri non espressamente richiamati o riportati in quanto non strettamente afferenti all'Autorizzazione Unica:

- **Aeronautica Militare, Comando Scuole AM 3a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. 31826 del 01/07/2021**

"verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010".

- **ANAS S.p.a., prot. n. 132792 del 16/02/2024**

"...si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza,

né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada”.

- **Autostrade per l'Italia S.p.A., prot. n. 4698 del 17/03/2022**

“Subordinatamente alla verifica della documentazione di dettaglio relativa agli attraversamenti e parallelismi autostradali individuati, Vogliate al momento acquisire agli atti del procedimento il parere non favorevole della scrivente Aspi; si rappresenta inoltre che, nei casi di convocazione di Conferenza di Servizi, è indispensabile acquisire le valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, concedente della scrivente Aspi, qui presente in indirizzo, che deve perciò essere coinvolto nel procedimento in esame ed al quale deve essere inviata tutta la documentazione su cui poter svolgere la propria istruttoria”.

- **Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, prot. nn. 10251, 2481 del 04/04/2024 e del 26/01/2024**

“Con nota prot. 2481 del 26/01/2024, che per pronta visione si allega alla presente, lo scrivente Ufficio rappresentava, preliminarmente, che la documentazione agli atti non era esaustiva per definire compiutamente le opere interferenti con il patrimonio autostradale e la sua fascia di rispetto, elencandone le carenze. Tuttavia, tenuto conto del livello progettuale su cui si era chiamati a manifestare il proprio parere, questo Ufficio, nel richiamare il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate, rappresentava in linea di massima il proprio condizionato preliminare parere favorevole alle opere proposte. Considerato che allo scrivente Ufficio non è pervenuta alcuna documentazione integrativa, con la presente si precisa che il preliminare parere favorevole resta confermato a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni elencate nella citata nota prot. 2481”.

In precedenza:

“...lo Scrivente Ufficio, nel richiamare sin da ora il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate, rappresenta in linea di massima il proprio preliminare parere favorevole alle opere proposte a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: - Che eventuali particelle catastali a vocazione demaniale appartenenti al patrimonio autostradale interessate dalle opere, ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'art. 4 del DPR 327/2001, non devono essere assoggettate a procedimenti espropriativi o di servitù. L'uso di dette particelle potrà essere regolamentato e autorizzato solo con specifico atto convenzionale, a titolo oneroso, ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992; - L'interferenza che si viene a determinare con il patrimonio dell'infrastruttura autostradale, in conformità alle disposizioni legislative in materia (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992), deve necessariamente essere regolamentata attraverso specifico atto convenzionale finalizzato a definire tutti i rapporti che vengono a determinarsi tra le parti in relazione all'attraversamento autostradale. Il citato Atto convenzionale, corredato del progetto di attraversamento, dovrà essere redatto congiuntamente alla Società Concessionaria ASPI e dovrà essere sottoposto per il tramite di quest'ultima, all'approvazione di questo Ministero Concedente; - Che venga redatto adeguato approfondimento progettuale corredato dei particolari costruttivi e relazioni, che definiscono in maniera esaustiva la natura e le geometrie delle opere proposte in fascia di rispetto autostradale e nel sedime di proprietà. Detto progetto dovrà essere allegato alla proposta di convenzione di cui ai punti precedenti, per la necessaria autorizzazione; - Il progetto, nelle successive fasi progettuali, deve essere corredato di specifici elaborati che forniscano in maniera esaustiva le modalità tecniche che si intendono adottare nell'attraversamento dell'infrastruttura autostradale (planimetrie, profili, sezioni e particolari in scala adeguata); - Deve essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate; - Che tutte le strutture costituenti manufatto, siano posizionate oltre i trenta metri a partire dal confine di proprietà dell'infrastruttura autostradale; - Che le cabine di conversione e trasformazione e monitoraggio siano previste all'esterno della fascia di rispetto autostradale; - Che la prevista recinzione dell'area oggetto dell'istanza, sia ottemperante a quanto disposto dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992, e comunque detta nuova Pag. 3 a 4 recinzione non deve ricadere all'interno dei 3 metri misurati a partire dal confine di proprietà dell'infrastruttura autostradale; - Che la società concessionaria, che legge per conoscenza, valuterà se per il caso di specie, il posizionamento delle “attrezzature” oggetto dell'istanza, all'interno dei trenta metri dal confine di proprietà dell'infrastruttura autostradale, può determinare o meno pericolo alla sicurezza della circolazione autostradale, in virtù di

quanto disposto dall'art. 372 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; - In considerazione che l'attraversamento proposto è previsto sotto un viadotto autostradale si ritiene opportuno precisare che le lavorazioni di posa di detto cavodotto, non devono in nessun caso interferire con le strutture portanti dell'opera d'arte e la sue fondazioni; - Infine, si rappresenta che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla circostanza che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento del traffico autostradale, oltretutto all'impegno della Ditta proponente a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e richiesta della società Concessionaria ASPI o di questo Ministero Concedente.

- **ASL Foggia, Dipartimento Prevenzione- S.I.S.P. prot. n. 0025435 del 08/03/2022: richiesta di integrazione documentale;**

La Società, ha trasmesso tale documentazione integrativa, con nota prot. 4637 del 17/05/2022.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 8252 del 24/03/2022**

"...allo stato attuale degli atti, si rappresenta che il parere finale di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale sull'intervento in progetto, potrà essere formulato solo a seguito della acquisizione e valutazione della documentazione tecnica integrativa, prodotta in coerenza con quanto innanzi rappresentato."

La Società, ha trasmesso tale documentazione integrativa, con nota prot. 4637 del 17/05/2022.

- **Comando Marittimo Sud, prot. n. 20172 del 09/06/2023**

"In prosecuzione al foglio in riferimento d), si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c)".

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 17777 del 02/08/2021**

"questo Comando ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 8669 del 08/06/2022**

"esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime, per quanto di competenza, parere di conformità alla realizzazione del progetto allegato alle seguenti ulteriori condizioni di esercizio: • La gestione della sicurezza e dell'emergenza deve far capo ad un unico responsabile per tutte le macchine elettriche presenti all'interno dell'area dell'impianto condivisa da tutte le Società che gestiscono le singole macchine ovvero produttori di energia elettrica. Si comunica infine che, trattandosi di attività compresa nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, a lavori ultimati ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo DPR, ai fini dell'esercizio dell'attività, la procedura dovrà completarsi con la presentazione a questo Comando da parte del titolare dell'attività della domanda di SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività), utilizzando il modello (PIN 2 - 2018), corredata di asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato da questo Comando su apposito modello (PIN 2.1 - 2018), e della documentazione prescritta dal DM 07.08.2012, necessaria per comprovare la rispondenza delle opere e degli impianti di nuova realizzazione alle vigenti norme di prevenzione incendi e sui prodotti da costruzione."

- **ENAC – AOT, prot. 0033837 del 22/03/2022, richiesta di attivazione procedura descritta nel Protocollo Tecnico**

La Società ha riscontrato tale richiesta con nota prot. 4637 del 17/05/2022.

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi – ex Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 174333 del 26/09/2024**

“....Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento..... Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto”.

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –Trani e Foggia, prot. n. 2994-P del 13/05/2024**

“....A conclusione della suddetta istruttoria, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla società Belenos srl nel corso del procedimento, per tutte le motivazioni espresse, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla stessa per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza installata pari a 65,06 MWp, localizzato in territorio comunale di Orta Nova, in località 'La Ficora', con opere di connessione alla rete nazionale elettrica ubicate anche nel territorio comunale di Cerignola”.

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 12351 del 01/07/2024**

“....Con nota prot. 21794 del 07.12.2024 la scrivente aveva comunicato che dall'analisi della documentazione di progetto, e in particolare dal piano particellare di esproprio (agg. Settembre 2023), si era riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non erano presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. Alla luce della rimodulazione del progetto, qualora siano state interessate particelle intestate al Demanio dello Stato, si chiede la trasmissione del piano particellare di esproprio aggiornato.

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Sezione U.S.T.I.F. - Direzione Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, prot. n. 64071 del 10/09/2024**

“....Si specifica che qualora per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce”.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Divisione VII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 172588 del 15/11/2021**

“Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società BELENOS S.R.L. come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore.

....NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare da 65,06 MWp in agro di Ortanova loc “La Ficora”, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte

le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla BELENOS S.R.L. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di MILANO 1, in data 08/03/2021 al n° 1772, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Divisione VII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 156085 del 15/10/2021**

"OGGETTO: Parere favorevole all'avvio alla costruzione di un elettrodotto AT 150 KV per la connessione alla RTN di un impianto da fonte solare da 65,06 MWp da realizzarsi in agro di Ortanova (FG) loc. "La Ficora". – rif. 2020/00112/VIA..... si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica".

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia, prot. n. 12207 del 15/03/2021**

".....esaminati gli elaborati tecnici, si comunica che le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto da realizzarsi nel Comune di Ortanova, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. Si precisa altresì che: a) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico; b) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi; c) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi"; d) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951; e) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale; f) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi dovranno procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno dovranno essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi; g) Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato dovrà essere conferito in discarica autorizzata; h) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune."

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 268600 del 20/05/2025**

"SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 93 p.lle 333-345-352-324-344-330-331, Fg. 91 p.lle 215-219-218-60-61-59 220-217-171-22-170-169, Fg. 97 p.lle 58 p.lle 57-3-2-103-102, Fg. 98 p.lle 422-136-68-75-356-203-145-142-560-561-447-449-448-444-538-418-417-440, Fg. 87 p.lle 151-150, Fg. 98 p.lle 210-213 e Fg. 99 p.lle 250-248-136-134-204-127-221."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture-Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 4386 del 16/03/2022**

"Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE

agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni: - il cavidotto interrato posato longitudinalmente lungo il tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente, ai sensi del c. 2 punto a.7 degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR; - venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica/ parere di compatibilità paesaggistica."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 3791 del 30/03/2021**

"questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale: - Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa; - Laddove si adottino misure di mitigazione ambientale, consistenti nella piantumazione di essenze arboree e inerbimento dell'area interessata, siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati, nelle aree ricadenti in ZVN; - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. 1034 del 09/03/2022**

"Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.."

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 54 del 18/03/2022**

"Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società."

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, nota prot. n. 33826 del 24/06/2024, trasmissione Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 1017 del 21/06/2024**

"il Dirigente DETERMINA DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Società Belenos srl per il seguente intervento "IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI CIRCA 60,032 MWp IN AGRO DI ORTA NOVA (FG) LOCALITA' "LA FICORA" E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)"

- **Provincia di Foggia, Settore Ambiente nota prot. n. 43540 del 27/08/2024, trasmissione Determinazione del Dirigente, in cui si legge che:**

"Considerato e acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale VIA espresso nella seduta del 02/05/2024 (ALL.1), in riferimento al progetto così come rimodulato e depotenziato, dal quale si evince che:

"Dovrà essere garantita un'altezza libera tra la base del pannello fotovoltaico ed il piano campagna di almeno 1,30 mt;

Lo spazio libero tra le fila, determinato dalla distanza tra le estremità dei pannelli nella loro posizione orizzontale (parallela al piano di campagna), dovrà essere di almeno 5 metri;

Non sia effettuata alcuna operazione di scotico superficiale sull'intera area;

Lungo tutto il perimetro dell'impianto e/o delle singole frazioni, anteriormente alla recinzione, quale misura di

mitigazione dovrà essere formata una fascia di territorio dello spessore non inferiore a metri 10,00 sistemata esclusivamente con essenze arboree e arbustive autoctone;

Ancora quale misura di mitigazione degli aspetti ambientali-paesaggistici-naturalistici, il progetto dovrà prevedere un intervento di imboschimento misto a ciclo illimitato previo specifica progettazione (secondo le specifiche tecniche riportate nelle Linee Guida della Regione Puglia (DAG n. 207 del 16/10/2017 "Allegato A"-BURP n. 22 del 26-10-2017) e mantenimento delle attività agro-forestali per un periodo pari a quello di vita dell'impianto agrofotovoltaico. L'area sottesa all'imboschimento dovrà avere una estensione non inferiore al 25% della superficie totale del lotto d'intervento (ossia della superficie radiante) ivi compreso la superficie perimetrale dei 10 metri; dovrà interessare terreni nella disponibilità del proponente e/o terreni di proprietà di enti pubblici (opportunamente convenzionati); potrà essere articolato in una o più unità di imboschimento non inferiori a 2.000 mq e interessare uno o più comuni della Provincia di Foggia;

Oltre la linea di recinzione, la distanza minima tra i pannelli e la recinzione stessa non dovrà essere inferiore a metri 10,00, fascia quest'ultima che oltre alla viabilità di servizio potrà essere adibita all'impianto del previsto uliveto intensivo;

In riferimento alle previste attività di allevamento ovino, quale misura integrativa dell'assetto agronomico, il progetto dovrà essere integrato con la previsione della effettiva ristrutturazione a stalla per ovini degli immobili indicati allo scopo (capannoni), previa specifica progettazione secondo la normativa in materia veterinaria, nonché regolarmente approvata dall'autorità di sanità veterinaria. Per il monitoraggio della continuità dell'attività agricola dovrà essere presentato a questo ufficio e al Comune in cui ricade l'impianto, con cadenza biennale, una relazione tecnica agronomica asseverata da un agronomo. La relazione dovrà riportare le modalità di conduzione e produzione dell'attività zootecnica (ovini) e apistica e i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni, in particolare, in merito alle rese di coltivazione ottenute nel biennio precedente, alle specie coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione;

Le attività agricole dovranno essere condotte con tecniche di agricoltura biologica;

Il rilascio del titolo autorizzativo dell'impianto dovrà essere subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale di coltivazione attuativo dal quale sia possibile evincere: - Le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività; - Elaborati riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione;

Ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali asseverati a firma di un dottore agronomo atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola;

Sia presentata apposita convenzione o altro rapporto giuridicamente vincolante con operatore agricolo (terzo) finalizzata allo svolgimento e mantenimento dell'attività agricola per un tempo pari al tempo di vita dell'impianto;

Sia presentata una apposita polizza fideiussoria pari al valore netto della redditività agricola, rinveniente dal piano aziendale, per i 30 anni di esercizio dell'impianto;

Il layout di progetto, ai fini della sicurezza, dovrà tener conto della gittata massima dell'aerogeneratore WTG7 autorizzato come sopra indicato la cui area buffer risulta essere pari da verifica istruttoria a 500 metri. Nella suddetta area dovranno essere esclusi installazione di pannelli fotovoltaici ed altre opere connesse al funzionamento dell'impianto."

Considerato che, nel corso della CdS del 28/05/2024, il Responsabile del Procedimento ha rappresentato considerazioni circa le osservazioni della Società nei confronti del parere espresso dal Comitato VIA e precisamente in merito ai seguenti punti:

punto 1) Dovrà essere garantita un'altezza libera tra la base del pannello fotovoltaico ed il piano di campagna di almeno 1,30 m. - L'Ufficio concorda con questa prescrizione del Comitato VIA in virtù della presenza di animali al pascolo e dunque la rimozione di questa prescrizione non può essere accolta;

punto 2) Lo spazio libero tra le fila, determinato dalla distanza tra le estremità dei pannelli nella loro posizione orizzontale (parallela al piano di campagna), dovrà essere di almeno 5 m. - L'Ufficio, in considerazione del punto 1, e considerata la presenza nel progetto di un uliveto superintensivo di circa 17 Ha, ritiene compensata tale prescrizione; quindi si reputa accoglibile la richiesta di far permanere la distanza tra le estremità dei pannelli nella loro posizione orizzontale così come da progetto della Società;

punto 13) Il layout di progetto, ai fini della sicurezza, dovrà tenere conto della gittata massima dell'aerogeneratore WTG7 autorizzato come sopra indicato la cui area buffer risulta essere pari da verifica istruttoria a 500 metri... - L'Ufficio, preso atto che la turbina eolica WTG 7 non verrà costruita, elimina tale prescrizione; dichiarando "la compatibilità ambientale del progetto a valle delle considerazioni sulle prescrizioni citate sopra";

Dato atto che, sulla base del superamento delle prescrizioni del Parere del Comitato VIA, come acquisito nel corso della seduta di CdS del 28/05/2024 e a seguito della Compatibilità Ambientale, la Società ha inoltrato a questo Ufficio la relativa documentazione integrativa, acquisita al prot. n. 32147 in data 14/06/2024, comprendente l'aggiornamento del layout e dei particolari progettuali, con contestuale adeguamento della potenza da 60,032 MW a 56,5748 MW.

ESPRIME per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza installata pari a 56,5748 MWp, localizzato in territorio comunale di Ortanova, in località 'La Ficora', con opere di connessione alla rete nazionale elettrica ubicate anche nel territorio comunale di Cerignola, proposto dalla società BELENOS SRL - MASCARI GIOVANNI e presentato in data 20/04/2020 ed assunto al prot. n. 15864."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Sezione scrivente, con nota prot. n. 515972 del 22/10/2024, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia.
- Questa Sezione con note prot. nn. 524599, 524630, 524647, 524665, 524679, 524690, 524699, 524717, 524722, 524731, 524751, 524763, 524781, 524821, 524835, 524841, 524851 del 25/10/2024, con note prot. nn. 526100, 526109, 526118, 526131, 526138, 526146, 526152, 526176, 526188, 526199, 526275, 526307, 526323, 526334, 526358 del 28/10/2024 e con nota prot. n. 531115 del 29/10/2024 trasmetteva propria nota di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmesse altresì via raccomandate A/R.
- Il contraddittorio con talune ditte si è esaurito come da passaggi già esposti in narrativa.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, la società istante con note acquisite ai prot. nn. 187540 e 188102 del 09/04/2025 sottoponeva ai Comuni di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG) la bozza della convenzione. Successivamente con nota prot. 436621 del 01/08/2025, a seguito di interlocuzione con il Comune di Orta Nova, la Società ribadiva la propria disponibilità, trasmettendo allo stesso una convenzione. Anche nelle more della loro formalizzazione e definizione ultima di intesa con l'amministrazione comunale interessata, le compensazioni presentate agli atti della Conferenza e del procedimento restano prescrittive per la piena efficacia giuridica del presente atto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Belenos S.r.l. dapprima con nota prot. 450297 del 08/08/2025 chiedeva una proroga di 30 giorni per la consegna del progetto definitivo e successivamente con nota prot. 484263 del 09/09/2025 ne chiedeva una ulteriore di 30 giorni. Infine con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 505599 in data 18/09/2025 ed al prot. 553421 del 09/10/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti).
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552;
- ha preso atto che con nota prot. n. 415546 del 22/07/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 16/09/2025 ha sottoscritto, tramite rappresentante legale *pro-tempore*, l'atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;

La Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 499231 del 16/09/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero N. 026884 del 23 settembre 2025;

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando vidimato in n. 1 copia digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_027567_20250904 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto fotovoltaico adeguato a agrovoltico (nota acquisita al prot. n. 42183 del 18/08/2022 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia) sito nel comune di Orta Nova (FG), località "La Ficora", avente potenza di picco pari a 65,06 MWe (ridotta a 60,032 MWe e ulteriormente ridotta a 56,5748 MWe);
- un cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la Sottostazione Elettrica situato per circa 1 km nel territorio di Orta Nova (FG) e per circa 11 km nel territorio di Cerignola (FG);
- una Sottostazione Elettrica (SSE) MT/AT condivisa, da collegare alla SE così come indicato nella STMG, ubicata nel Comune di Cerignola (FG);
- un collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "Cerignola" (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021) da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Foggia - Palo del Colle" (codice di Rintracciabilità 201900427);
- opere ed infrastrutture connesse.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il funzionario istruttore
Ing. Claudia Costantino**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;

- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Foggia, Settore Ambiente con nota prot. n. 43540 del 27/08/2024, trasmetteva Determina Dirigenziale**, con cui si esprimeva giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza installata pari a 56,5748 MWp, localizzato in territorio comunale di Ortanova, in località ‘La Ficora’, con opere di connessione alla rete nazionale elettrica ubicate anche nel territorio comunale di Cerignola, proposto dalla società BELENOS SRL - MASCARI GIOVANNI e presentato in data 20/04/2020 ed assunto al prot. n. 15864.
- **in riferimento alla normativa paesaggistica, la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota prot. n. 33826 del 24/06/2024, trasmetteva Determina Dirigenziale n. 1017 del 21/06/2024 con cui “il Dirigente DETERMINA DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla Società Belenos srl per il seguente intervento “IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA**

Fonte Fotovoltaica della Potenza di Circa 60,032 MWp in Agro di Orta Nova (FG) Località "La Ficora" e delle relative opere connesse in Agro di Cerignola (FG)

- questa Sezione regionale procedente ai fini A.U., con nota prot. n. 415546 del 22/07/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Belenos S.r.l.** in data 16/09/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Belenos S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;
- provvedere, visto il carattere non accessorio ma sostanziale della natura agrovoltica dell'impianto, sì da integrarlo nella fase progettuale, a garantire per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, la contestuale conduzione agrario del suolo interessato dal sedime dell'impianto.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 415546 del 22/07/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Belenos S.r.l.**, con sede in Milano (MI), Via Giacomo Leopardi 7, P.IVA 08346290722

dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto fotovoltaico adeguato a agrovoltico (nota acquisita al prot. n. 42183 del 18/08/2022 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia) sito nel comune di Orta Nova (FG), località "La Ficora", avente potenza di picco pari a 65,06 MWe (ridotta a 60,032 MWe e ulteriormente ridotta a 56,5748 MWe);
- un cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la Sottostazione Elettrica situato per circa 1 km nel territorio di Orta Nova (FG) e per circa 11 km nel territorio di Cerignola (FG);
- una Sottostazione Elettrica (SSE) MT/AT condivisa, da collegare alla SE così come indicato nella STMG, ubicata nel Comune di Cerignola (FG);
- un collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "Cerignola" (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021) da collegare in entra - esce alla linea 380 kV "Foggia - Palo del Colle" (codice di Rintracciabilità 201900427);
- opere ed infrastrutture connesse.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepitata nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.** a cura della Provincia di Foggia, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Belenos S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Provincia di Foggia destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA prefigurato con nota trasmessa con prot. n. 43540 del 27/08/2024, acquisita in pari data al prot. n. 418094, a firma del dirigente del Settore Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 182651 del 08/04/2025.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio

dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Provincia di Foggia;
 - alla Regione Puglia e, in particolare:

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia

- Sezione Autorizzazioni Ambientali
- Sezione Tutela del Paesaggio
- Sezione Tutela del Paesaggio – Servizio Usi Civici

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia

- Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
- Servizio Gestione delle Opere Pubbliche
- Sezione Risorse Idriche

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia

- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
- Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –Trani e Foggia;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade;
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - all'Asl Foggia;
 - all'Arpa Puglia, DAP Foggia;
 - a Autostrade per l'Italia S.p.A.;
 - al Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - ai Comuni di Orta Nova (FG) e Cerignola (FG).
 - a SNAM Rete Gas;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Enel Spa;
 - alla Belenos S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Ing. Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Claudia Costantino

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace